

Cass Sez. 3 Penale , Ordinanza n. 20780 del 15 Aprile 2010

Presidente: Lupo E. *Estensore:* Sarno G. *Relatore:* Sarno G. *Imputato:* T. G. e altro. (Conf.)

La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dagli esercenti la potestà genitoriale del minore indagato (art. 34, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), comporta la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. (Fattispecie relativa ad impugnazione proposta avverso il provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un comando od ufficio di polizia in concomitanza di manifestazioni sportive).